

Pisa, 11-06-2018

# Il decesso dell'imprenditore: aziende e quote societarie nell'asse ereditario

L'esercizio dell'attività d'impresa  
in forma individuale e in forma  
societaria

# PREMESSA

prima di affrontare l'argomento è opportuno un breve riepilogo degli aspetti salienti della disciplina successoria relativa ad aziende e quote societarie

# AZIENDA

L'art. 2555 cc: definisce l'azienda come

↓  
**«il complesso dei beni organizzati  
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»**

↓  
E' l'utilizzo, da parte di un soggetto, di una pluralità di beni non per trarne, attraverso il godimento separato, l'utilità diretta che ciascuno di essi è in grado di offrire, MA per il conseguimento di un vantaggio ulteriore ed unitario, attraverso il loro sfruttamento, coordinato secondo un programma organizzativo, per l'esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

# SOCIETÀ

Art. 2247 c.c.: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili



La società è un **contratto**, e non un insieme organizzato di beni

# DIFFERENZA AZIENDA / SOCIETA'

- La differenza tra azienda e società è necessaria per comprendere le dinamiche e le differenze di trattamento che possono presentarsi nella successione con aziende...
- 1) nel caso di aziende gli eredi subentrano nella titolarità di beni e rapporti giuridici
  - 2) nel caso di società gli eredi subentrano in un contratto

# DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

Sono NULLI  
tutti gli accordi

Con i quali l'imprenditore ed i suoi successibili si volessero accordare circa la ripartizione del patrimonio dell'imprenditore (immobili, azienda, ecc) dopo la sua morte (**c.d. istitutivi**)

Con i quali i futuri eredi di un imprenditore si accordino circa la suddivisione dei beni dell'imprenditore ancora in vita (**c.d. dispositivi**)

Con i quali uno o più potenziali eredi rinuncino da subito ad una eredità non ancora aperta o a far valere le proprie ragioni a fronte di disposizioni lesive della propria quota legittima (**c.d. rinunciatari**)

**Nel diritto societario, come si vedrà, vengono fatte salve molte clausole statutarie che potrebbero essere travolte dal divieto dei patti successori**

# AZIENDA NELL'ASSE EREDITARIO

- Quando l'attività di impresa era svolta dal *de cuius* attraverso l'esercizio di **un'impresa individuale**, ciò che cade in successione è l'azienda



COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI

# COSA PREVEDE LA LEGGE

- Comunione ereditaria: si forma in forza di successione *ex lege* e/o testamentaria, tutte le volte in cui NON è possibile individuare immediatamente la concreta porzione di patrimonio ereditario spettante ai coeredi bensì solo una quota astratta dello stesso



## **COMUNIONE D'AZIENDA**



La QUOTA EREDITARIA indica la frazione ideale di tutto il patrimonio aziendale (complesso organizzato di beni) spettante al coerede e rappresenta la misura in cui concorre ai vantaggi ed ai gravami della comunione.

**Gli eredi divengono comproprietari dell'insieme organizzato di beni funzionale all'esercizio dell'attività di impresa**



# COMUNIONE EREDITARIA vs. SOCIETÀ

Il criterio che comunemente si usa riguarda il diverso rapporto che intercorre tra i beni e l'attività:

- nella SOCIETÀ, i beni sono utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell'attività produttiva
- nella COMUNIONE EREDITARIA l'attività è funzionale alla conservazione del bene comune al fine di assicurare il godimento da parte dei comunisti.

# MORTE DELL'IMPRENDITORE

## Iscrizione nel Registro Imprese

- A prescindere dal fatto che l'imprenditore operi direttamente sotto la propria ditta individuale o attraverso una società, la morte dello stesso è un evento da iscrivere nel competente Registro delle Imprese entro 30 giorni dal verificarsi

# SUCCESSIONE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

- Tre ipotesi:
  1. Subentro dell'unico erede
  2. Subentro solo di alcuni eredi attuando la divisione con il testamento (salvaguardando in ogni caso la legittima)
  3. Subentro di tutti gli eredi



# PROBLEMATICHE ...

ATTENZIONE



La successione *ex lege* non può garantire, di per sé,  
la **continuità** nella gestione dell'impresa

**OPPORTUNITA' DI PIANIFICAZIONE**

## ... E SOLUZIONI

- I. Individuazione del Leader, se del caso, lasciandogli una quota più consistente;
- II. Compensazione con altri beni dei figli esclusi dall'azienda o che hanno avuto quote minori;
- III. Opportunità di pianificare la successione in vita, costituendo prima la società, disponendo delle quote con il testamento;
- IV. Regolarizzazione, senza imposte, della **comunione ereditaria** di azienda, costituendo una società entro l'anno dall'apertura della successione

# SOCIETA'

- L'asse ereditario comprende quote di partecipazione al patrimonio sociale di società
- ✓ Società di persone
- ✓ Società di capitali

# SOCIETA' DI PERSONE

## Cosa prevede la legge

- **Comunione ereditaria:** si forma in forza di successione *ex lege* e/o testamentaria, tutte le volte in cui **NON** è possibile individuare immediatamente la concreta porzione di patrimonio ereditario spettante ai coeredi bensì solo una quota astratta dello stesso



LA COMUNIONE IN QUESTO CASO RIGUARDA LA **QUOTA**

*Quindi*

**COMUNIONE EREDITARIA** (quota astratta del patrimonio ereditario) → **DIVISIONE EREDITARIA (art. 713 cc)** (quota concreta del patrimonio ereditario)

## SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Nelle società di persone le cause di scioglimento del rapporto sociale **limitatamente ad un socio** sono:

- morte del socio (art. 2284 e segg. cc.);
- recesso;
- esclusione.

ATTENZIONE : lo statuto può prevedere che la morte di un socio possa essere causa di scioglimento della società



**per la continuazione della società è necessario  
l'atto di rimozione della causa di scioglimento**



# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Art. 2284 cc.



*“Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”*



La norma, dettata per le società semplici, è applicabile alle società in nome collettivo (richiamo all'art. 2293 cc) ed ai **soci accomandatari** (richiamo all'art. 2315 cc)

## SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Pertanto il legislatore ha previsto che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio ai superstiti è consentito:

- 1. Liquidare la quota del socio defunto agli eredi**, evitando così che questi ultimi entrino in società e continuando pertanto da soli l'attività sociale;
- 2. Sciogliere la società;**
- 3. Fare subentrare nella società gli eredi del socio defunto**, sempre che questi vi acconsentano



# TERMINI PER LA SCELTA

Per effettuare la scelta tra le opzioni suddette, ai soci superstiti è concesso un termine di **6 mesi** decorrente dalla morte del socio



In pendenza di detto termine l'erede entra a far parte della compagine sociale **ma ha esclusivamente la facoltà di ottenere la liquidazione** della quota senza poter avanzare alcuna pretesa (eccez: ricorrere all'autorità giudiziaria per veder abbreviato il termine)

# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

## ECCEZIONE



**Socio accomandante** nella s.a.s.: gli eredi del medesimo subentrano automaticamente nella partecipazione del socio defunto al momento della morte di quest'ultimo (la *ratio* è la stessa delle società di capitali : si attribuisce prevalenza al **capitale** rispetto alla **persona**)

# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

1. **Liquidare la quota del socio defunto agli eredi:** evitando così che questi ultimi entrino in società e continuando pertanto da soli l'attività sociale: rinvio all'art 2284 e ss c.c. e lasciando comunque autonomia statutaria



Giurisprudenza pacifica e non contestata ritiene che **LA QUOTA DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE AGLI EREDI CONSISTENTE IN UNA SOMMA DI DENARO pari** al valore della quota del socio defunto calcolata con riferimento alla situazione patrimoniale della società (valori effettivi delle attività e passività) alla data in cui si è verificato il decesso



**Confr. Cass. civ. sez. I, 01.04.2016, Cass. Civ. Sez. I 23.10.2014 n. 22574**

## SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Pertanto: al fine della determinazione devono essere presi in considerazione i valori dei beni materiali e immateriali di proprietà della società  
(avviamento – marchio – le eventuali licenze, i contratti ...)



Gli eredi vantano esclusivamente un DIRITTO DI CREDITO PECUNIARIO nei confronti della società e, salvo patto contrario, non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà ovvero in godimento.

# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

## **2. Sciogliere la società**

In tal caso la decisione deve essere presa con il **CONSENSO UNANIME** di tutti i soci superstiti

*In seguito*

se la società si scioglie, gli eredi concorrono con gli altri creditori sociali sul patrimonio della società

## SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

### **3. Continuazione della società con gli eredi del socio defunto**

Se intendono continuare l'attività d'impresa con gli eredi del socio defunto devono concludere un vero e proprio **PATTO DI CONTINUAZIONE DELLA SOCIETA'**



- **ASSENSO DI TUTTI I SOCI SUPERSTITI**  
(salvo che l'atto costitutivo non preveda la modifica dei patti sociali mediante maggioranza)
  - **ASSENSO DEGLI EREDI**
  - **MODIFICA ATTO COSTITUTIVO**



# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Pertanto gli eredi entrati in società in forza del patto di continuazione divengono a tutti gli effetti soci



Contrariamente l'erede che non subentra in società risponde unicamente alle obbligazioni contratte dalla società fino al decesso del socio, e in caso di eredità beneficiata, fino alla concorrenza del valore dell'eredità



I soci hanno la facoltà di adottare **specifiche clausole** in previsione del decesso di uno degli stessi

# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di persone)

Clausole statutarie



1. **Clausole che escludono una delle tre alternative di cui ai punti precedenti:** si stabilisce a chi compete il diritto di scelta tra le opzioni residue.
2. **Clausole di consolidazione:** i soci superstiti prevedono la liquidazione della quota agli eredi con fondi propri (accresce la quota dei soci superstiti).
3. **Clausole che prevedono lo scioglimento di diritto della società**
4. **Clausole di continuazione:** i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento *mortis causa* della partecipazione

## ... SEGUE

### ATTENZIONE

- le clausole di continuazione per essere valide devono vincolare unicamente i soci e non gli eredi



<<posto che dottrina e giurisprudenza hanno manifestato, in alcuni casi, dubbi circa la validità ed efficacia del contenuto di dette clausole - ritenuti talvolta contrastanti con il divieto dei c.d. patti successori (es. clausole di continuazione obbligatoria, ove si preveda agli eredi l'obbligo di entrare in società) - è opportuno, per la loro redazione, valutare caso per caso le concrete necessità e le soluzioni più adeguate>>

# SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E PARTECIPAZIONE SOCIALE (società di capitali)

Nelle società di capitali vige l'opposto principio rispetto a quanto avviene nelle società di persone in cui gli eredi non acquistano in automatico la qualifica di socio, **ovvero la partecipazione sociale si trasferisce agli eredi per il solo effetto della successione**



**Salvo i limiti eventualmente posti dallo statuto**

Quindi:

- **Nessuna** facoltà di **scelta** è quindi concessa ai soci superstiti
- Gli eredi **non possono** pretendere la liquidazione in denaro della partecipazione

**Se succedono più soggetti: comunione ereditaria** (con esercizio dei diritti da parte di un rappresentante comune che è chiamato a svolgere la funzione di amministratore della partecipazione comune)

# SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Nella s.r.l., pur potendo applicarsi in linea generale il principio delle società di capitali secondo cui la quota è liberamente trasferibile, si privilegia l'elemento PERSONALE



è consentito che lo statuto proibisca il trasferimento delle quote per atto tra vivi e per successione a causa di morte (art. 2479, 1 comma c.c.)

Nelle s.r.l. è quindi consentito **che lo statuto**, negando il trasferimento *mortis causa*, impedisca che nella partecipazione del socio defunto subentrino i suoi eredi, i quali non acquisiscano la qualità di socio ma ereditano solo un diritto di credito (diritto alla liquidazione della quota del de cuius)



**Analogia con le disposizioni per le s.s. (art. 2284 c.c.), s.n.c. (art. 2293 c.c.) e s.a.s. limitatamente al socio accomandatario (art. 2315 c.c.)**

## ... SEGUE

Problema di valutazione della quota del *de cuius* ai suoi eredi in caso di intrasferibilità:

- 1° tesi: il valore della quota si calcola in *proporzione al patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio* (applicazione in analogia al recesso – art. 2437, 1 comma c.c.)
- 2° tesi: il valore della quota andrebbe calcolata sulla base *di una situazione patrimoniale alla data del decesso*, (applicazione in analogia a quanto dispone l'art. 2289, 2 comma c.c. per le società di persone)



Le modalità in cui provvedere alla liquidazione possono essere le seguenti:

- **Utilizzo delle riserve disponibili e utili non distribuiti** (dovrebbe ritenersi obbligatoria qualora ci fossero disponibili in bilancio)
- **Accollo da parte di uno o più soci** (se gli altri acconsentano)
- **Riduzione del capitale sociale** (ipotesi residuale: tesi molto discussa in quanto ci sono dei casi tassativi di riduzione del capitale sociale)

# SOCIETÀ PER AZIONI

Nelle società di capitali – si è già ricordato – vige il principio della **libera trasferibilità** della partecipazione sociale



può essere limitata o impedita



per legge



per espressa convenzione



art. 2343, 3 comma dichiara inalienabili le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti, fino a quando le valutazioni di tali conferimenti non siano state controllate.

..segue

## Limiti convenzionali



Nascono da accordi che possono rimanere estranei all'atto costitutivo (c.d. patti parasociali) o che si traducono in apposite clausole statutarie (c.d. limiti statutarî)



## **Limiti statutarî convenzionali**

(indichiamo quelle che si trovano più frequentemente nella prassi)



# SOCIETA' DI CAPITALI

## CLAUSOLE LIMITATIVE DEL TRASFERIMENTO

Non costituisce violazione del divieto di patti successori - **ed è quindi legittima** - la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le azioni/quote già appartenute al defunto, pervenute agli eredi in forza della successione

# SOCIETA' DI CAPITALI

## CLAUSOLE LIMITATIVE DEL TRASFERIMENTO

### ESEMPIO DI CLAUSOLA LIMITATIVA: Clausole di gradimento

#### DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO

Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all'art. 2355 bis, comma 2, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all'alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

#### OPPONIBILITÀ DEI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Per l'opponibilità ai terzi della clausola statutaria di gradimento (e, in genere, delle altre limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni) non è sufficiente la pubblicità legale dello statuto derivante dal deposito dello stesso nel registro delle imprese, ma è necessario che l'esistenza di tali limitazioni alla circolazione **risulti dal titolo**.

# SOCIETA' DI CAPITALI

## CLAUSOLE LIMITATIVE DEL TRASFERIMENTO

### ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO

Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

### INTRODUZIONE DI CLAUSOLE DI GRADIMENTO

Salvo che lo statuto di una spa non disponga diversamente, l'introduzione, la modifica e la soppressione della clausola di gradimento è deliberata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze e le modalità per essa normalmente previste. Non è pertanto necessaria l'unanimità. I soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti il vincolo del gradimento hanno diritto di recesso, salvo che lo statuto disponga diversamente.



Vale il principio maggioritario

# SOCIETA' DI CAPITALI

## CLAUSOLE LIMITATIVE DEL TRASFERIMENTO

### PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA


Non costituisce violazione del divieto di patti successori - ***ed è quindi legittima*** - la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, *entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti*, le azioni/quote già appartenute al defunto, pervenute agli eredi in forza della successione:

ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto.

# ASPETTI FISCALI

## Imposta di successione

L'imposta si applica ai singoli lasciti e non all'intero asse ereditario



## ESCLUSIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE ai sensi art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346

- BENEFICIARI: coniuge o discendenti
- OGGETTO DEL TRASFERIMENTO: aziende o rami di esse, quote sociali o azioni

### CONDIZIONI

#### Per l'**AZIENDA**:

1. I beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento
2. I beneficiari rendano apposita dichiarazione contestualmente alla dichiarazione di successione

# SUCCESSIONE DELL' AZIENDA

- Art. 58, primo comma Tuir: ... Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito **non costituisce realizzo di plusvalenze** dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa



detti criteri si applicano anche qualora, a seguito di scioglimento – entro cinque anni dall'apertura della successione – della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda **resti acquistata da uno di essi**

- Art. 58, terzo comma Tuir: ... le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche **se i beni vengono destinati** al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio d'impresa.



**N.b. sono redditi diversi, ai sensi dell' art. 67 le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58**

## ESCLUSIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE ai sensi art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346

### **Per le quote di società di persone:**

1. non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società, ma devono ricorrere gli ulteriori requisiti indicati dall'art. 3 comma 4 *ter*

### **Per le partecipazioni in spa, sapa, srl:**

1. La partecipazione trasferita attribuisca o consenta di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
2. I beneficiari detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento
3. I beneficiari rendano apposita dichiarazione contestualmente alla dichiarazione di successione



# PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI

- **azienda o ramo di azienda**: CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' indipendentemente dal motivo (morte, fallimento ...)
  
- **società di persone**:
  1. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' indipendentemente dal motivo (scioglimento, fallimento ...)
  
  2. CONFERIMENTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE: non costituiscono causa automatica di decadenza dell'agevolazione (es: conferimento in società di persone ed il beneficiario continua in esse l'attività)

# PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI

## ➤ società di capitali:

1. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' indipendentemente dal motivo (scioglimento, fallimento ...)
2. PERDITA DEL CONTROLLO, indipendentemente dal motivo (cessione, ingresso di un nuovo socio)
3. CONFERIMENTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE: non costituiscono causa automatica di decadenza dell'agevolazione (es: probabilmente rimane l'agevolazione se con la fusione non si perde il controllo)

# PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE

Si pone il problema, a livello **fiscale**, di individuare il valore da inserire nella denuncia di successione



determina il costo fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi

# PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- TITOLI QUOTATI IN BORSA: valori determinabili dal mercato
- PARTECIPAZIONI NON QUOTATE: art. 68 Dpr 917/86 e C.M. 12/E/2008



Le plusvalenze sono costituite dalla differenza TRA il corrispettivo percepito e il **costo di acquisto** aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, esclusi gli interessi passivi



Nel caso di **acquisto per successione**, SI ASSUME come costo il valore definito o in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione



C.M. 12/E/2008: non esiste per l'erede la possibilità, nel caso di applicazione dell'imposta sulle successioni, di optare fra valore definito ai fini dell'imposta di successione ed il costo sostenuto dal de-cuius

# PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

- **SUCCESSIONE: società in contabilità ordinaria**

Base imponibile per il calcolo dell'imposta di successione



Valore proporzionale del patrimonio netto contabile **RISULTANTE** dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti (senza rivalutazione di immobilizzazioni, rimanenze ed avviamento)



Il costo fiscalmente riconosciuto in capo all'erede per il calcolo della plusvalenza ex artt. 67-68

- In caso di vendita: il costo fiscalmente riconosciuto corrisponde al valore dichiarato in sede di successione, o in seguito definito e liquidato (non rileva il pagamento o meno delle imposte per effetto della franchigia)

*(Anche in caso di quota rivalutata il costo fiscalmente riconosciuto **rimane quello della quota di patrimonio netto contabile** dichiarato ai fini dell'imposta di successione)*

# PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

- **SUCCESSIONE: società in contabilità semplificata**  
**(senza bilancio o inventario)**

*Base imponibile per il calcolo dell'imposta di successione*



Valore complessivo dei beni e dei diritti al netto delle  
passività



Il costo fiscalmente riconosciuto in capo all'erede per il  
calcolo della plusvalenza ex artt. 67-68 (come le altre  
partecipazioni)

***Grazie per l'attenzione...***